



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

DI BOLZANO/BOZEN

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | RANZI | PAUL | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MARINARO | ENRICO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MAYR | MARKUS | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 142/13 depositato il 19/12/2013

- avverso la sentenza n. 43/2/13 emessa dalla Commissione Tributaria di I GRADO di BOLZANO contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BOLZANO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
CIPOLLINI AVV. GIULIA
VIA DE' BARDI 28 50100 FIRENZE FI

difeso da:
CORDEIRO GUERRA AVV. ROBERTO
VIA DE' BARDI NR. 28 50100 FIRENZE FI

difeso da:
CORDEIRO GUERRA DOTT. PAOLO
VIA DE' BARDI 28 50100 FIRENZE FI

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 12046029059/2012 IPOTECAR.-ALTRO 2012

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 142/13

UDIENZA DEL

05/02/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

37/1/15

PRONUNCIATA IL:

05 FEB 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06 MAR 2015

Il Segretario



IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO
DER VERWALTUNGSPERSONALSTEUERMITARBEITER



Dipartimento
delle Finanze

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 43/2/13 la Commissione Tributaria di 1° grado di Bolzano rigettava il ricorso proposto da [REDACTED] avverso l'avviso di liquidazione n. 12046029059, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano, recuperava le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) in relazione all'atto di conferimento rep. 176312/12558, registrato in telematica in data 19/4/12, di beni immobili (appartamento e garage) nel [REDACTED] Trust [REDACTED] con sede in Bolzano, con la motivazione che sono imposte sulle formalità e che comunque sono dovute per espressa previsione normativa (art. 2 comma 49 D.L. 262/06 "costituzione di un vincolo di destinazione").

Avverso tale sentenza proponeva appello [REDACTED] deducendo la violazione degli artt. 2 comma 49 D.L. 262/06 e 2 e 10 D.L.gs 347/90, per assenza di qualsivoglia base imponibile, per l'errata individuazione del momento impositivo da parte dell'Ufficio e negando che il conferimento nel trust configuri una costituzione di un vincolo di destinazione.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano, resistendo. All'udienza pubblica del 5 febbraio 2015 i rappresentanti delle parti si richiamarono alle deduzioni e conclusioni in atti e la controversia passava, quindi, in decisione.

Diritto

L'appello è infondato e va respinto.

L'art. 2 comma 49 del D.L. 262/2006 prevede che "per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al D.L.gs 346/90."

Come correttamente affermato dai giudici di primo grado il conferimento di immobili in un trust integra una costituzione di vincoli di destinazione degli stessi, che ai sensi dell'art 2 comma 49, sopra riportato, è assoggettato ad imposta di donazione e alle imposte ipotecaria e catastale, per espresso richiamo dell'art 2 D.L.gs 347/90 alla medesima.

Come precisata anche dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanze 3735/15, 3736/15 e 3737/15 "l'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del decreto legislativo 346/90 (in quanto compatibili: comma 50 dell'art. 2 del d.l. 262/06, come convertito), ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e sulle donazioni." (Cass. 3735/15)

L'art. 2, comma 2 del D.L.gs 347/90 prevede espressamente che imposta ipotecaria e catastale sono dovute anche in caso di esenzione, come nel caso in esame,

dall'imposta di donazione (imposta parametro) e che in tal caso deve farsi ricorso al valore virtuale che i beni assumono nell'ambito dell'imposta parametro. (Cass. n. 8977/2007, n. 26910/2006, n. 10482/2003).

Correttamente, quindi, l'Ufficio ha applicato le imposte ipotecaria e catastatale in misura proporzionale sul valore intrinseco degli immobili conferiti.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Respinge l'appello. Condanna l'appellante a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 700,00.

Bolzano, 5 febbraio 2014

Il Presidente relatore
Paul Ranzani

IL CASO .it

USO RICERCA E STUDI



Dipartimento
delle Finanze